

ASLSanluri

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale f. f. n. **788** del **03 11 / 2014**

OGGETTO: autorizzazione alla vendita per conto del SSR di prodotti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia alla Società “Baobab” di Daniela Usai e Orrù Stefania s.n.c.. Approvazione schema contrattuale.

L'anno duemilaquattordici il giorno **TRE** del mese di **NOVEMBRE** in Sanluri,
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dr. Antonio Farci

Tenuto conto che il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

- VISTO** il D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la deliberazione n. 704 del 06/10/2014 avente ad oggetto "Presenza d'atto comunicazione ARIS n. 2345 del 03 ottobre 2014";
- VISTO** il D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ATTESO** che il D.M. 08/06/2001 e l'art. 4 della Legge n. 123 del 04/07/2005 riconoscono ai soggetti affetti da morbo celiaco il diritto ad ottenere gratuitamente prodotti dietoterapeutici senza glutine oltretutto presso le farmacie convenzionate o le AA.SS.LL. anche presso altri fornitori incaricati dalle Aziende stesse secondo le direttive regionali;
- CONSIDERATO** che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26/9 del 24/05/2011 sono state fornite alle Aziende Sanitarie le indicazioni operative per l'erogazione dei prodotti di che trattasi, ed al contempo è stato approvato lo schema tipo di convenzione da stipularsi con gli esercizi commerciali specializzati ex D.Lgs. 114/1998;
- PRECISATO** che con il provvedimento regionale di cui sopra è stato altresì chiarito che, al fine di poter soddisfare le esigenze dei pazienti celiaci, si rende necessario estendere anche agli esercizi commerciali specializzati nella vendita di prodotti senza glutine ricompresi nella sezione A2 del Registro Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 08/06/2001 la possibilità di erogare i prodotti in discorso;
- VISTO** il D.M. del Ministero della Salute del 4 maggio 2006 disciplinante i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4 della citata L. n. 123/2005;
- RICHIAMATA** la deliberazione della Asl 6 Sanluri n. 334 del 23/05/2012 con cui è stata disposta l'approvazione, tra gli altri, del percorso clinico organizzativo dell'assistenza protesica ed integrativa;
- PRESO ATTO** che, con deliberazione n. 797 del 24/10/2013, questa Azienda ha autorizzato la Società "Baobab di Daniela Usai e Orrù Stefania s.n.c.", con sede legale a San Gavino Monreale in Via Santa Chiara n. 66 e sede operativa a San Gavino Monreale in Via Roma n. 24, ad erogare per conto del SSR prodotti senza glutine ricompresi nella sezione A2 del Registro Nazionale ex art. 7 del D.M. 08.06.2001 e ha disposto la stipula con la predetta Società di una specifica convenzione, avente scadenza il 11/11/2014;
- ATTESO** che la Sig.ra Usai Daniela, in qualità di legale rappresentante della Società "Baobab di Daniela Usai e Orrù Stefania s.n.c.", con nota prot. n. 33928 del 10/10/2014, ha presentato a questa Azienda formale istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla vendita per conto del SSR dei prodotti specifici per celiaci;
- CONSIDERATO** che, dalle risultanze della istruttoria tecnica svolta dai competenti servizi aziendali, l'istante è in possesso dei requisiti tecnico - strutturali ed

amministrativi necessari per l'ottenimento del provvedimento autorizzativo richiesto;

RITENUTO pertanto di dover accogliere l'istanza presentata dalla sig.ra Usai Daniela, legale rappresentante della Società "Baobab di Daniela Usai e Orrù Stefania s.n.c.", autorizzandola ad erogare per conto del SSR prodotti senza glutine ricompresi nella sezione A2 del Registro Nazionale ex art. 7 del D.M. 08/06/2001;

RITENUTO pertanto di rinnovare con la Società sopra citata la specifica convenzione atta a disciplinare reciproci diritti ed obblighi, secondo contenuti, termini e modalità di cui all'allegato schema di proposta contrattuale;

DATO ATTO che la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento ammonta ad €. 3.000,00 (euro tremila/00) al lordo di oneri e ritenute di legge, di cui €. 400,00 a carico del conto di spesa n° 0502020401 "Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa" dell'esercizio finanziario 2014, autorizzazione n. 12/sub. n. 01 e €. 2.600,00 presuntivamente a gravare sul medesimo conto dell'esercizio finanziario 2015;

VISTO l'atto aziendale approvato con deliberazione n. 520 del 06/12/2007;

VISTE le Leggi regionali n. 10/2006 e n. 3/2009;

ATTESTA sotto la propria responsabilità, la regolarità degli atti istruttori compiuti e esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario sostituto

DELIBERA

DI AUTORIZZARE la Società "Baobab di Daniela Usai e Orrù Stefania s.n.c." ad erogare per conto del SSR prodotti senza glutine ricompresi nella sezione A2 del Registro Nazionale ex art. 7 del D.M. 08/06/2001;

DI STIPULARE con la Società di cui sopra una specifica convenzione volta a disciplinare reciproci diritti ed obblighi, secondo contenuti, termini e modalità di cui all'allegato schema contrattuale;

DI DARE ATTO che il suddetto rapporto contrattuale, decorrente dalla data del 12/11/2014, avrà durata di n. 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi, con scadenza alla data del 11/11/2015 e con esclusione del tacito rinnovo;

DI AUTORIZZARE la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 3.000,00 (euro tremila/00) al lordo di oneri e ritenute di legge, di cui €. 400,00 a carico del conto di spesa n° 0502020401 "Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa" dell'esercizio finanziario 2014, autorizzazione n. 12/sub. n. 01 e €. 2.600,00 presuntivamente a gravare sul medesimo conto dell'esercizio finanziario 2015;

12/sub. n. 01 e €. 2.600,00 presuntivamente a gravare sul medesimo conto dell'esercizio finanziario 2015;

DI DEMANDARE al Servizio Farmaceutico Aziendale la liquidazione degli importi di volta in volta maturati dalla Società "Baobab di Daniela Usai e Orrù Stefania s.n.c." in forza della convenzione di che trattasi;

DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web aziendale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento nonché copia dell'allegato schema convenzionale al Direttore del Servizio Farmaceutico, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al Servizio AA.GG. ed al Servizio Contabilità e Bilancio, ognuno per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


DR. PAOLO CANNAS

IL DIRETTORE SANITARIO SOSTITUTO

DR. MAURIZIO LOCCI

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

DR. ANTONIO FARCI

<p>Responsabile Servizio AA.GG. nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Responsabile Servizio AA.GG. Dott. ssa Maria Fanni Pittau </p> <p>Resp.le Procedimento Dott. Alberto Ramo </p> <p>Estensore Dott.ssa Fabiana Fenu </p>	<p>In ordine alla corretta imputazione contabile Responsabile del Procedimento</p> <p>_____</p>
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 04 Novembre 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 04 Novembre 2014 con prot. n. 7170



La Segreteria Generale

Gianni

<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
---	---